



COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

D E L I B E R A Z I O N E C O N S I G L I O C O M U N A L E

Delib. N.87 del REGISTRO ||||| DATA: 28 DICEMBRE 1998

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOS-
SIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno 1998, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE
alle ore 9,00, con il prosieguo, in Lauria, nella sala consiliare
del Comune di Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notifi-
cato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e' riunito il
CONSIGLIO COMUNALE, in sessione straordinaria ed in via di urgenza,
in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.:

1) CALCAGNO NICOLA	ASSENTE
2) PITTELLA MAURIZIO MARCELLO	presente
3) ROSSI VITANTONIO LUCIO	presente
4) DI LASCIO DOMENICO	presente
5) LAMBOGLIA MARIO	ASSENTE
6) PALLADINO GIACOMO	presente
7) CHIARELLI GIACOMO	presente
8) REALE GIACOMO	ASSENTE
9) CIRIGLIANO DOMENICO CARLO	ASSENTE
10) DISTEFANO NUNZIO	presente
11) BOCCIA CHIARA	presente
12) GRIPPO ATTILIO	presente
13) MESSUTI ANTONIO	presente
14) RICCIARDI GIACOMO MARIO	presente
15) PISANI ANTONIO VINCENZO	presente
16) SARUBBI ROSARIO	ASSENTE
17) LABANCA RAFFAELE	ASSENTE
18) BRUNO PRIMIANO	presente
19) DEL DUCA VINCENZO	presente
20) STRAFACE NATALE	presente
21) FLORIS PIETRO	presente

CONSIGLIERI PRESENTI N.15

CONSIGLIERI ASSENTI N.6



COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

Assume la presidenza il Consigliere Anziano Dott. Marcello PITTELLA.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Francesco Alberto FIORE.
Redige il verbale dell'adunanza il Responsabile dell'Unita' Operativa
SEGRETERIA, p.i. Domenico COSENTINO.
Risulta presente il Rag. Biagio COSENTINO.

=====

..... In continuazione di seduta

I presenti in sala risultano 16 essendo entrato in precedenza il
cons. Labanca R.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n.4
dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

" APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE ".

Il Presidente illustra in generale la proposta di delibera, con
espreso richiamo alla relazione predisposta dall'Ufficio Comunale
competente.

Inoltre, riferisce che il Regolamento proposto e' stato
esaminato congiuntamente e con esito favorevole delle Commissioni
Consiliari: 1^ "Affari Generali e Istituzionali" e 2^ "Sviluppo
Economico e Attivita' Produttive", nella seduta del 10 dicembre 1998.

Pertanto, non essendovi richieste di interventi, il Presidente
dell'Assemblea pone in votazione la proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione dell'Unita' Operativa Tributi;

SENTITA l'esposizione del Presidente;

CONSIDERATO che il Regolamento proposto e' stato esaminato
congiuntamente e con esito favorevole delle Commissioni Consiliari 1^
"Affari Generali e Istituzionali" e 2^ "Sviluppo economico e attivita'
produttive" nella seduta del 10 dicembre 1998;

- CHE le norme proposte nel Regolamento costituiscono la
disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria,
al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza,
economicita' e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- CHE lo schema di Regolamento proposto viene adottato in
attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del D.Lgs. 15-12-1997,
n.446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, dalle
disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n.142 e nel D. Lgs.
25-12-1995, n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' del regolamento di contabilita';



COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, espresso dal Responsabile U.O. TRIBUTI, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990,n.142 (allegato "A" alla presente deliberazione);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo, ai sensi dell'art.53 della stessa legge 142 (allegato "B" alla presente deliberazione);

Con 16 voti favorevoli, su 16 votanti e presenti, resi per appello nominale;

D E L I B E R A

di approvare il REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.

Del che e' verbale.



COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REDATTORE DEL VERBALE
f/to D. Cosentino


IL CONSIGLIERE ANZIANO
f/to Rossi

IL PRESIDENTE
f/to Pittella

IL V. SEGRETARIO GENERALE
f/to Fiore

=====
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lauria, li' 30 DIC. 1998



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Fiore

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
=====

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30 DIC. 1998 e fino al 14 GEN. 1999 Reg.N. 2476

L'INCARICATO
f/to Calciati

IL V. SEGRETARIO GENERALE
f/to Fiore

=====
Copia della presente deliberazione viene trasmessa alla Sezione di Controllo di Lagonegro, ai sensi dell'art.17 - comma 33 - della legge 15-5-1997, n.127.

li, 30 DIC. 1998

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f/to Fiore

=====
PROT. 853

REG. 58

REGIONE BASILICATA

La Sezione Decentrata di Controllo di Lagonegro nella seduta del 14.1.1999 ha adottato la seguente decisione:

Non sono stati presentati i vizi di leg. finanze

Lagonegro, li' 16.1.1999

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
f.to dott. Salvatore Terranova



COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

SETTORE II

Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del
28 dicembre 1998.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(art. 53 legge 8.6.1990, n.142)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Il sottoscritto Rag. Biagio Cosentino,

Responsabile dell'U.O. TRIBUTI;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio, avente
l'oggetto sopra indicato;

VISTI i presupposti di fatto e di diritto;

RISCONTRATA la regolarita' dell'istruttoria nonche' degli
atti e dei documenti allegati;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990,
n.142, in ordine alla regolarita' tecnica,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lauria, li' 18 dicembre 1998

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TRIBUTI
f/to Rag. Biagio Cosentino



COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

SETTORE II (Area Tecnico-Contabile)

Allegato "B" alla deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del
28 DICEMBRE 1998

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 53 legge 8.6.1990, n. 142)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Il sottoscritto Rag. Nicola Cartolano
Responsabile del Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio, avente
l'oggetto sopra indicato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita'
tecnica, espresso il 18-12-1998 dal Responsabile dell'U.O. Tributi

VISTI i presupposti di fatto e di diritto;

RISCONTRATA la regolarita' dell'istruttoria, nonche' degli
atti e dei documenti allegati;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990,
n.142, in ordine alla regolarita' contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lauria, li' 18 dicembre 1998

IL RESPONSABILE DL SERVIZIO BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
f/to Rag. Nicola Cartolano

u

**REGOLAMENTO PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

4

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità ¹
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; ²
- canoni raccolta e depurazione acque. ³

¹ Non applicando, a far tempo dall'anno 1999 il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446;

² prorogata per il 1999 dal decreto legge 2.11.1998, n. 376 art. 5 comma 2;

³ fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla legge 5.1.1994 n. 36.

u

Art. 3
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. I funzionari responsabili della gestione appongono il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle imposte e tasse comunali.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

u

Art. 8
Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale o apposito provvedimento consiliare per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4

Art. 10
Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento , con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni trimestre.

Rappresentanza dell'ente in giudizio
Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo su delega del Sindaco e previa adozione del predetto provvedimento di Giunta è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 12

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda documentata con atti attestanti lo stato di bisogno, disagio o indigenza, nonché, con appropriate informative acquisite d'ufficio tramite gli organi di vigilanza preposti presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

4

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 13 **Sanzioni**

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale o apposito provvedimento consiliare per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

4

Art. 14

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 15

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

u

Art. 16
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 20.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 17
Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione prevista dal successivo art. 18.

Art. 18
Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del

u

D.. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

oo oo oo oo oo